

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

18 Febbraio 2021

Alle aziende associate

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID 19 PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021: ISTRUZIONI INPS

E' stata emanata dall'Inps la circolare sulle novità contenute nella legge di Bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali per Covid 19.

Datori di lavoro interessati

Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31-12-2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario (in riferimento a questo strumento, si segnala che possono accedervi soltanto le aziende che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione), per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata di 12 settimane. Viene per la prima volta differenziato l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti nel seguente modo:

- nel periodo compreso tra il 01-01-2021 e il 31-03-2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 01-01-2021 e il 30-06-2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Per le domande inerenti le 12 settimane, tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale **“Covid 19 L. 178/20”** (relativamente alle modalità di presentazione delle istanze l'Inps rinvia al messaggio n. 406 de 29-01-2021).

Con riferimento alla Cassa Integrazione in Deroga per Covid 19, l'Inps ricorda che, per le aziende che occupano più di 5 addetti, la trasmissione delle istanze dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale, da concludere anche telematicamente.

Trasmissione delle domande

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

Trasmissione dei dati in caso di pagamento diretto

In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della pec contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Lavoratori beneficiari dei trattamenti

L'Inps precisa nella circolare, che tutti i trattamenti di integrazione salariale sopra ricordati trovano applicazione ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, alla data del 4 gennaio 2021.

Allegato: circolare Inps n. 28 del 17 febbraio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

